



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Accordo
sulla destinazione delle “economie da ricontrattare” 2024
(Contratto Collettivo Integrativo - anno di riferimento 2024)

Il giorno 17 giugno 2025 presso la Sala Mario Allara, in via Verdi 8, si sono incontrate

La Delegazione di Parte Pubblica

e

La Delegazione di Parte Sindacale

Premesso che

in data 3 giugno 2025 è stato sottoscritto l'Accordo sulla destinazione delle “economie da ricontrattare” 2024 (Contratto Collettivo Integrativo - anno di riferimento 2024), da considerare ipotesi di accordo ai soli fini della procedura contrattuale di cui all'articolo 8, comma 8 del CCNL 18.01.2024, del seguente tenore testuale:

Ipotesi di Accordo
sulla destinazione delle “economie da ricontrattare” 2024
(Contratto Collettivo Integrativo - anno di riferimento 2024)

Il giorno 3 giugno 2025 presso la Sala Mario Allara, in via Verdi 8, si sono incontrate

La Delegazione di Parte Pubblica

e

La Delegazione di Parte Sindacale

Premesso che

i Protocolli d'Intesa per l'erogazione di iniziative a favore delle/dei lavoratrici/lavoratori hanno previsto, sin dall'anno 2017, iniziative di “welfare aziendale” nella forma di sussidi e di iniziative rivolte alla generalità dei lavoratori tecnici amministrativi;

gli Accordi sulla destinazione delle risorse variabili hanno destinato, sin dal 2022, tali risorse ad iniziative di Welfare integrativo, da ultimo l'*Accordo sulla destinazione delle risorse variabili dei Fondi Risorse Decentrate 2023*, sottoscritto in data 4 dicembre 2024, ed in particolare l'Accordo sulla destinazione delle risorse variabili dei Fondi Risorse Decentrate 2023, sottoscritto in data 6 maggio 2024, che prevedeva che *le Parti si impegnano fin da ora a finanziare la seconda annualità del rinnovo biennale della suddetta polizza utilizzando ulteriori € 100.000,00 provenienti dalle risorse variabili di competenza dell'anno 2024;*



la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (*Legge di Bilancio 2025*), art. 1, comma 390 prevede che per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, [...] non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. [...];

il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca - 2019/2021 sottoscritto in data 18/01/2024 ed in particolare:

- l'art. 8, comma 3 prevede che *“Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale”*;

- l'art. 81, comma 3, lettera a) prevede che *“sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) tra le diverse modalità di utilizzo”*;

- l'art. 119 *“Fondo risorse decentrate delle Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari: costituzione”*, al comma 2, lettera d) prevede che *il fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: [...] d) delle risorse una tantum corrispondenti ai ratei di RIA di cui al comma 1, lett. a) e ai ratei dei differenziali stipendiali di cui al comma 1 lett. e) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni”*;

- l'art. 121 *“Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione”*, al comma 2, lettera d) prevede che *il fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: [...] d) delle risorse una tantum corrispondenti ai ratei di RIA e ai ratei dei differenziali stipendiali di cui al comma 1 lett. d) del personale dell'Area Elevate Professionalità cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni”*;

- l'art. 120 *“Fondo risorse decentrate delle Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari: utilizzo”*, comma 2, lettera g), prevede che *“le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi: [...] g) misure di welfare integrativo in favore del personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari secondo la disciplina di cui all'art. 110 (Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica)”*;

- l'art. 122 *“Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: utilizzo”*, comma 1, lettera c), prevede che *“le risorse del fondo di cui all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) sono destinate ai seguenti utilizzi: [...] c) misure di welfare integrativo in*



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

favore del personale dell'Area delle Elevate Professionalità secondo la disciplina di cui all'art. 110 (Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica)";

- l'art. 110 "Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica" prevede che
"1. Le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 81, comma 3, lett. i) (Soggetti e materie di relazioni sindacali), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; [...] e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante l'utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante l'utilizzo di quota parte dei Fondi di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione).

il Contratto Collettivo Integrativo (anno di riferimento 2024), sottoscritto in data 7 aprile 2025 ha individuato all'art. 4 *Ripartizione del Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari* e all'art. 5 *Ripartizione del Fondo risorse decentrate personale dell'Area Elevate Professionalità*, rispettivamente in € 245.400,00 e in € 13.311,00 le "economie da ricontrattare", per totali € 258.711,00;

Concordano di approvare quanto segue:

Le risorse di cui in premessa, che ammontano complessivamente a € 258.711,00 saranno destinate ad iniziative di Welfare integrativo di Ateneo per l'anno 2025 ed in particolare:

- 1) € 100.000,00 saranno destinati a finanziare la seconda annualità del rinnovo biennale della polizza sanitaria;
- 2) la restante somma, pari a € 158.711,00 sarà destinata all'iniziativa denominata "Cruscotto conto Welfare" 2025.

Le Parti si impegnano sin d'ora a recepire le somme, destinate come sopra, nell'Allegato A) del prossimo Protocollo d'Intesa per l'erogazione di iniziative di Welfare integrativo che sarà sottoscritto.

Questo accordo è da ritenere, allo stato, ipotesi di accordo, in relazione al quale verranno adottate le procedure e i tempi di cui all'art. 8 comma 8 del CCNL 18.01.2024

Preso atto dell'invio dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di cui sopra, corredata dalla relazione illustrativa e tecnica, al Collegio dei Revisori dei Conti, che si è espresso favorevolmente con Verbale n. 5 del 3 e 4 giugno 2025.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Preso atto della delibera n. 6/2025/IV/3 del 6 giugno 2025, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la Delegazione di Parte Datoriale alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo di cui sopra.

Per la Parte Datoriale

La delegata del Rettore

Prof.ssa A. Quarta *firmato*

Il Direttore Generale

Ing. Andrea Silvestri *firmato*

Per la Parte Sindacale

La RSU

Stefano Basso *firmato*

Ivan Simone Bosco *firmato*

Barbara Buccinnà *firmato*

Elena Carrasso _____

Angela De Filippo *firmato*

Flavio Gallucci _____

Silvia Landorno *firmato*

Paola Laselva *firmato*

Maria Mari *firmato*

Rosangela Mesiano *firmato*

Giovannantonio Mulas *firmato*

Adriana Muscau *firmato*

Angela Nunnari _____

Letizia Peluso *firmato*



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Antonino Perasole

firmato

Ettore Piccoli

Letizia Pisciuoneri

Valentino Quarta

firmato

Eugenio Rinaldi

firmato

Liliana Rizzo

firmato

Rita Romagnolo

firmato

Claudia Romeo

firmato

Stefano Vannicelli

firmato

Le Organizzazioni sindacali territoriali

ANIEF

firmato

CISL FSUR

firmato

FGU – Dipartimento Università

FLC - CGIL

SNALS - Confsal



In relazione alla firma definitiva del presente accordo sulla destinazione delle "economie da ricontrattare 2024 (C.C.I. 2024), la RSU ritiene di procedere alla firma in via definitiva in data 17 giugno 2025, dopo aver ricevuto assicurazione e consenso da parte datoriale nel portare la seguente istanza al CdA:

"a somma stanziata dal CdA per l'istituzione della polizza sanitaria a favore del personale T.A., pari a € 600.000, a seguito del reclutamento di nuovo personale avvenuto negli ultimi anni, non risulta più sufficiente a garantire la copertura integrale della polizza sanitaria (con il nuovo rinnovo infatti la somma prevista per garantire la copertura assicurativa è pari a € 700.000). L'assunzione di nuovo personale risponde esclusivamente ad esigenze istituzionali e pertanto la RSU auspica un incremento della dotazione finanziaria da parte del CDA, atto a coprire il presente e i futuri aumenti. Nessuna altra risorsa può essere destinata a tale scopo prelevandola dal salario accessorio (nel caso specifico utilizzo di risorse variabili) già ridotto ai minimi termini.

La RSU chiede pertanto che le somme stornate per coprire l'aumento della polizza sanitaria nella misura di euro 100.000 dovrà essere rimborsata, in quanto si prefigurerebbe un auto finanziamento.

Torino, 17 giugno 2025

La RSU dell'Ateneo